La Voce del PVC

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Numero 523, 23 giugno 2017

Decreto sanzionatorio su Materiali e Oggetti per Contatto con Alimenti: notifica alle Autorità

Come riportato nella newsletter SHE PVC n° 35, ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale Italiana è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n° 29 dal titolo "*Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti*".
Il decreto è entrato in vigore lo scorso 2 aprile.

Il decreto stabilisce, innanzi tutto i campi di applicazione delle sanzioni che variano da 1.500 a 80.000 € , anche se nel caso di violazione del Regolamento sui materiali e oggetti di plastica riciclata, è prevista, in casi specifici, anche la sospensione dell'attività fino a sei mesi.

Inoltre, il decreto prevede che gli operatori economici del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che operano secondo le GMP (Good Manufacturing Practice di cui al "Regolamento (CE) 2023/2006: Buone Pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari"), ne diano notifica all'Autorità Sanitaria territorialmente competente sullo stabilimento.
Questa notifica deve essere fatta alle Autorità entro 120 giorni dall' entrata in vigore del Decreto, e quindi la scadenza è prevista per il prossimo 30 luglio.
Con questa notifica si vuole creare un'anagrafica nel settore dei MOCA allo scopo di poter attuare le attività di controllo in questo settore.

Potete naturalmente trovare il testo del decreto sulla gazzetta ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg), ma, come potete vedere il decreto non riporta nessun modulo ufficiale da utilizzare per la notifica all'Autorità Sanitaria competente richiesta.
Federchimica ha predisposto un possibile modello da prendere come riferimento per chi è coinvolto nell'obbligo di notifica, che trovate in allegato.